



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Direzione Generale

**Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE**

*Ufficio di Segreteria per la Conciliazione*

N.R.G.C. nr. 955

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Si comunica, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, l'avvenuto deposito presso questo Ufficio di Segreteria della seguente istanza di tentativo facoltativo di conciliazione :

<i>PROPONENTE</i>	<i>ORDINE DI SCUOLA</i>	<i>OGGETTO</i>
<b>RICERCATO Roberta</b>	<b>Secondaria di secondo grado – A050</b>	<b>Trasferimento d'ufficio a Tricase – mancata valutazione pre-ruolo</b>

**Amministrazione convenuta : UFFICIO VI – USR PUGLIA – A.T. di Lecce**

Eventuali terzi controinteressati potranno, entro **DIECI GIORNI** dalla pubblicazione, far pervenire le proprie osservazioni presso questo Ufficio di Segreteria.

Lecce, 01/10/2018

Il Funzionario  
Luigi Mazzotta

**Avv. Giovanni MORELLI**  
**Via Salandra n.30 - Lecce**  
**Tel. 0832/372281-Fax 0832/455039**  
**Pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it**

**USR PUGLIA – UFFICIO VI AT PROVINCIA DI LECCE**

**SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE**

**ISTANZA PER TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART**

**135, c. 4 CCNL 29/11/2007**

La sottoscritta **RICERCATO ROBERTA**, ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ domiciliata ai fini del  
presente atto presso lo studio dell'avv. Giovanni Morelli

**PREMESSO CHE**

- 1) La deducente è insegnante di ruolo per la classe di concorso A050 (scienze, chimica e geografia nella scuola secondaria II grado), titolare nell'a.s. 17/18 sull'Ambito Pug0017 ed incaricata presso l'IISS Calasso di Lecce;
- 2) Con domanda ritualmente inoltrata all'UST di Lecce ha chiesto per l'a.s. 18/19 il trasferimento in ambito comunale presso il Liceo Scientifico Statale De Giorgi di Lecce;
- 3) Nella predetta domanda ha allegato e documentato tutti i servizi, anche preruolo, ivi compresi quelli svolti presso il Liceo Statale "N. Della Notte" dall'a.s. 1994/95 all'a.s. 2000/01 per un totale di 7 anni; e tanto anche in considerazione del fermento giurisprudenziale registrato di recente proprio con riferimento alla valutabilità dei predetti anni.
- 4) Sulla spettanza del diritto alla corretta valutazione del servizio pre ruolo prestato in scuole paritarie è infatti ormai concorde la prevalente giurisprudenza di merito (da ult. trib. Salerno, 20.9.17 n. 2422 e giurisprudenza, anche amministrativa, ivi citata; anche trib. Napoli, ord. coll. 29.8.17 n. cron. 17959; Corte d'Appello Milano 760/18; Corte d'Appello l'Aquila 235/18).
- 5) Ed in effetti, all'esito della valutazione della predetta domanda da parte dell'Amm.ne,

**Avv. Giovanni MORELLI**  
**Via Salandra n.30 - Lecce**  
**Tel. 0832/372281-Fax 0832/455039**  
**Pec:morelli.giovanni@ordavvie.legalmail.it**

la deducente s'è vista riconoscere anche detto servizio con l'attribuzione del relativo punteggio secondo tabella, ovvero pt 6 per ogni anno.

6)In virtù della utile posizione nella graduatoria dei colleghi che come lei avevano chiesto il trasferimento presso il Liceo De Giorgi ha infine ottenuto il richiesto movimento presso tale scuola con pt. 132 (di cui 42 per il servizio pre-ruolo in scuole paritarie, pt.84 per servizio prestato in scuole statali e pt 6 per ricongiungimento familiare), come risulta dal prospetto dei trasferimenti per la scuola secondaria di secondo grado pubblicato dall'UST di Lecce in data 13/7/2018;

7)Senonchè con provv.to prot. n. 9284 del 23/8/2018 l'Ufficio scolastico provinciale di Lecce le ha notificato la rettifica del punteggio con contestuale revoca del trasferimento precedentemente disposto. Ma non solo. Con il medesimo provv.to è stato altresì disposto il suo trasferimento d'ufficio presso l'IJSS Don Tonino Bello di Tricase (Ambito PUG0020);

8) A motivazione di siffatto provvedimento l'Amm.ne ha affermato che la deducente "ha dichiarato servizi pre-ruolo prestati in scuole paritarie e/o legalmente riconosciute anziché statali o riconoscibili ai fini della carriera";

9)Insomma a fronte di una correzione dell'errore di valutazione commesso, l'Ufficio Scolastico non ha semplicemente annullato il movimento e proceduto ad una verifica delle operazioni in base al punteggio effettivamente spettante alla deducente ma ha addirittura disposto al trasferimento d'ufficio di quest'ultima presso altra sede diversa da quella di precedente titolarità, con un provvedimento che assume pertanto i caratteri sanzionatori;

10)Siffatto provvedimento si appalesa pertanto illegittimo sotto diversi profili così come peraltro già evidenziato dalla deducente con reclami del 23/8/2018 e del 5/9/2018 rimasti ad oggi privi di riscontro;

**Avv. Giovanni MORELLI**  
**Via Salandra n.30 - Lecce**  
**Tel. 0832/372281-Fax 0832/455039**  
**Pec:morelli.giovanni@ordavvie.legalmail.it**

11) Innanzitutto si appalesa illegittimo nella parte in cui non riconosce come valutabili i servizi pre ruolo presso la scuola paritaria;

12) Al riguardo si richiama quanto statuito dalla Corte d'Appello di L'Aquila secondo cui anche le disposizioni di cui agli artt. 360, sesto comma, e 485 del Dlgs 297/94, laddove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", ovvero presso le scuole elementari "parificate", "facendo uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie" (Cfr. Corte d'Appello L'Aquila Sent. n. 235/18).

"D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra nomine ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. In L. 27/06, che all'art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede:"Le scuole non statali di cui alla parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 16/4/1997 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. n.62/00" (Cfr. Corte d'Appello L'Aquila Sent. n. 235/18);

13) Da tanto l'illegittimità in parte qua delle disposizioni del CCNI Mobilità nella parte in cui non riconoscono come valutabili i servizi in scuole paritarie ed il conseguente diritto della deducente al riconoscimento del punteggio contestato e al trasferimento presso il Liceo Scientifico De Giorgi;

14) **In subordine**, non ci si può esimere dal rilevare che anche ove si ritenesse corretta la decurtazione del punteggio da parte dell'Amm.ne, quest'ultima, nel rispetto dei principi e precetti del nostro ordinamento in materia di provvedimenti di annullamento in autotutela (provvedimenti amministrativi di secondo grado) avrebbe dovuto procedere anche al

rifacimento delle operazioni disponendo il trasferimento comunque spettante all'ins.te Ricercato.

15) A tanto avrebbe invero dovuto provvedere l'Ufficio scolastico nell'ambito di una corretta procedura di emendamento dei pretesi vizi del precedente procedimento.

16) In ogni caso, e per le medesime ragioni, giammai la stessa Amministrazione avrebbe dovuto procedere al trasferimento d'ufficio della deducente presso l'IISS di Tricase, trasferimento che in questa sede espressamente si contesta;

17) Tale determinazione assume invero i contorni di una vera e propria sanzione, nella specie del tutto ingiustificata.

18) Nessun rimprovero può essere infatti mosso alla deducente che nella propria domanda ha correttamente indicato i servizi preruolo specificando in modo chiaro ed inequivoco quelli riferiti alle scuole private;

19) La deducente ha semplicemente avanzato una richiesta adducendo fatti e circostanze assolutamente vere e ritenute idonee al riconoscimento di quanto rivendicato; Nessun dolo o sotterfugio nella sua dichiarazione né l'intento di indurre all'errore l'Amm.ne, errore invero da addebitare esclusivamente a quest'ultima;

20) Tale errore di valutazione dell'Amm.ne non può assolutamente ridondare in danno all'ins.te Ricercato la quale, pertanto, nel caso in cui dovesse ritenersi corretto l'annullamento del trasferimento del 13/7/2018, dovrebbe essere restituita alla scuola di precedente titolarità;

21) L'annullamento d'ufficio, quale atto in autotutela di secondo grado, deve infatti avere efficacia ripristinatoria e non può in nessun caso determinare una variazione dello status quo ante, peraltro in ulteriore danno al soggetto amministrato.

**22) Insomma evidente l'illegittimità del provv.to dell'USR Puglia prot. 9284 del 23/8/2018 non solo nella parte in cui procede alla rettifica del punteggio ma anche e**

**Avv. Giovanni MORELLI**  
**Via Salandra n.30 - Lecce**  
**Tel. 0832/372281-Fax 0832/455039**  
**Pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it**

soprattutto nella parte in cui dispone il trasferimento d'ufficio della ricorrente presso l'IISS Don Tonino Bello di Tricase, e cioè su Ambito Pug.0020 diverso da quello di precedente titolarità (Pug 0017), ad oltre 40 km di distanza dalla propria residenza.

**22) Tale trasferimento è assolutamente illegittimo e in questa sede si impugna e contesta.**

Tutto quanto innanzi premesso, prima di adire la competente autorità giudiziaria, stante l'evidenza delle sue ragioni, la deducente ha interesse ad espletare il tentativo di conciliazione facoltativo innanzi a codesto Spett.le Ufficio e tal fine

#### **CHIEDE**

Che venga espletato presso l'Ufficio in indirizzo il tentativo di conciliazione della instauranda controversia con il MIUR e l'USR Puglia - Ufficio VI AT Provincia di Lecce, tentativo volto al riconoscimento: in via principale del diritto della deducente alla corretta valutazione del servizio pre ruolo prestato presso il Liceo N. Della Notte di Lecce ed in particolare al riconoscimento di detto servizio nell'ambito delle procedure di mobilità indette per l'a.s. 18/19 nella stessa misura in cui è valutato analogo servizio prestato in scuole statali ed al conseguente diritto al trasferimento presso il Liceo Scientifico De Giorgi, già assentito in precedenza; in via gradata del diritto al rifacimento delle operazioni in base al punteggio effettivamente spettante **e, in ogni caso, all'annullamento del trasferimento d'ufficio presso l'IISS di Tricase disposto con provv.to prof. 9294 del 23/8/2018 con la restituzione alla scuola di precedente titolarità in subordine all'accoglimento delle precedenti richieste.** Il tutto con l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari, preordinati, connessi e consequenziali, e con riserva di adire la competente autorità giudiziaria al fine di meglio tutelare i propri diritti.

Per l'espletamento del tentativo di conciliazione il sottoscritto indica e delega sin da ora

**Avv. Giovanni MORELLI**  
**Via Salandra n.30 - Lecce**  
**Tel. 0832/372281-Fax 0832/455039**  
**Pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it**

quale proprio rappresentante l'avv. Giovanni Morelli domiciliato in Lecce alla via Salandra 30 (pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it). Ad ogni buon fine, ove l'avv. Morelli fosse impossibilitato a prender parte al tentativo di conciliazione per il giorno che verrà fissato dall'Ufficio di Conciliazione dell'AT di Lecce e salva la possibilità di richiesta di un differimento ad altra data, la deducente si riserva comunque di delegare altro rappresentante e/o di partecipare personalmente.

Copia della presente istanza viene protocollata presso l'Ufficio VI AT di Lecce in via Cicoiella n. 11 dove ha sede la segreteria provinciale di conciliazione dell'AT di Lecce, di cui all'art 135, c. 3 CCNL 2007. Altra copia viene spedita a mezzo pec all'indirizzo usple@postacert.istruzione.it. Si allega copia del documento di riconoscimento dell'istante.

Lecce, 06/09/2018

In fede  
